
ARTICOLI

ARTICOLO

Finanza aziendale

D.L. Cura Italia e le proposte dell'Associazione Italiana Rating Advisory (AIRA)

giovedì, 26 marzo 2020

L'impatto economico dell'emergenza sanitaria

di:

Bowinkel Mario

Bowinkel Mario

Dottore Commercialista, Revisore Legale dei Conti, Esperto in Corporate Finance e Management Consulting. Vanta esperienze nel settore finanziario e della consulenza direzionale in Italia e all'estero. Advisor in operazioni di emissione di Mini-Bond quotati su ExtraMOT PRO di Borsa Italiana - LSEG. Autore di pubblicazioni e Docente / Relatore a Master, Corsi, Convegni e Seminari in diverse regioni italiane, in materia di Financial Analysis & Rating Advisory, Pianificazione economico-finanziaria, Risk Management.

La stima dell'impatto dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19" sul volume d'affari delle Imprese Italiane

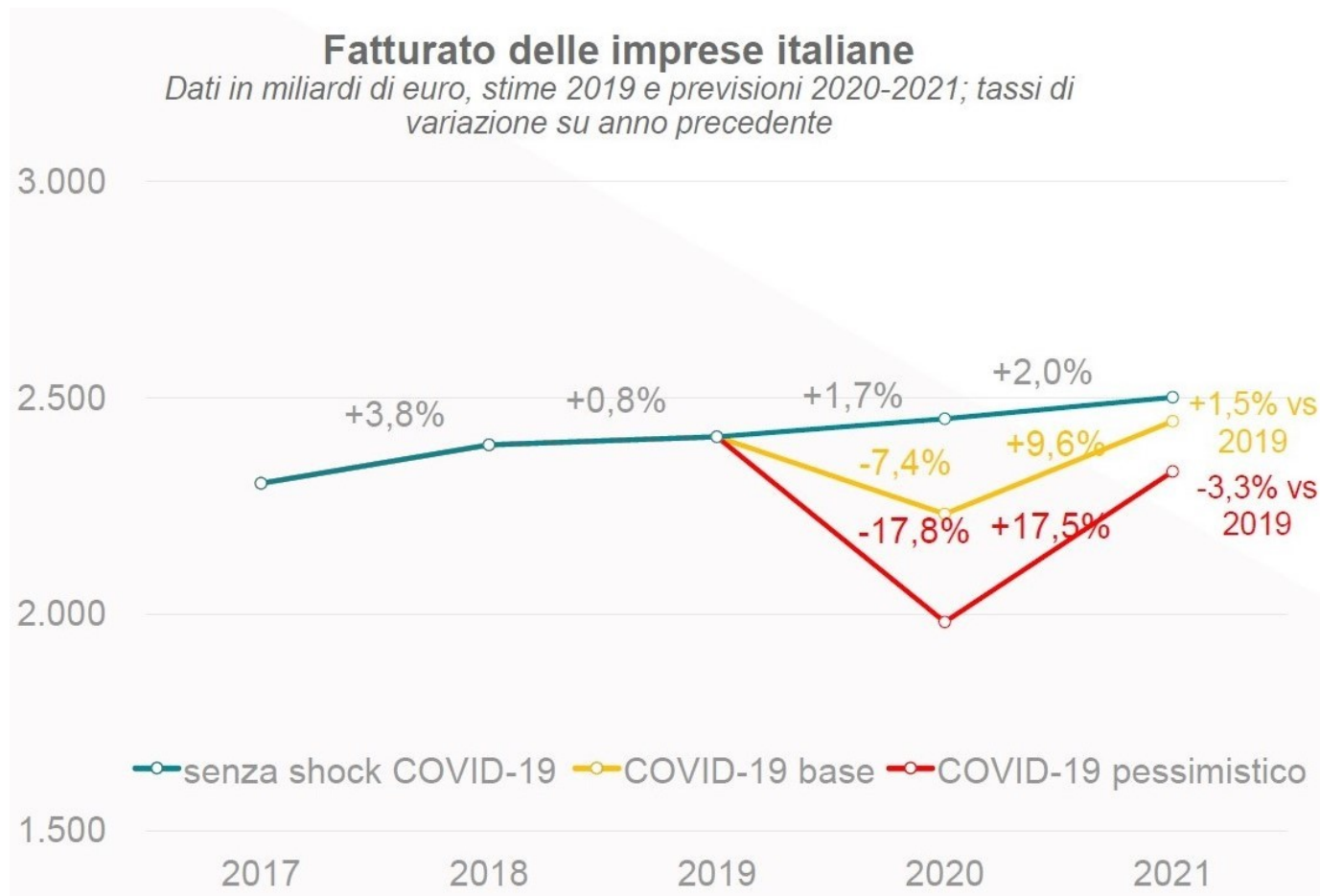
Un recente studio, il Cerved Industry Forecast divulgato a marzo 2020, simula gli impatti che la più o meno estesa durata della pandemia in corso potrebbe avere sul fatturato delle Imprese Italiane. Nello specifico, vengono esaminate le previsioni su due Scenari: "base" e "pessimistico".

- Scenario base: l'emergenza terminerebbe a maggio 2020, necessari poi due mesi per tornare alla normalità, con impatti molto importanti sulle economie mondiali e quindi sulle attività di import-export.
- Scenario pessimistico: l'epidemia perdurerebbe per tutto l'anno 2020, necessari poi sei mesi per tornare alla normalità, completo isolamento dell'Economia Italiana.

In entrambi tali Scenari vengono previsti rilevanti sostegni pubblici a favore di Imprese e Famiglie, e la tenuta dei Mercati Finanziari.

Ebbene, emerge che le Imprese Italiane rischierebbero una contrazione dei ricavi tra i 270 ed i 650 miliardi di euro nel biennio 2020-2021 a causa dell'emergenza sanitaria, in base alla durata dell'epidemia ed alla velocità di reazione del nostro sistema, con impatti pesanti soprattutto nel 2020 e fortemente diversificati tra i diversi settori. Particolarmente colpite le Strutture ricettive e le Filiere Automotive. Nell'anno successivo si assisterebbe ad un rimbalzo, che dovrebbe riportare il giro d'affari ai livelli 2019.

Figura n.1 - L'impatto sui ricavi delle Imprese Italiane



Fonte: Cerved, "L'impatto del Covid-19 sui settori e sul territorio", Cerved Industry Forecast, marzo 2020.

Nello scenario base, gli effetti attesi sulle Imprese italiane si sostanzierebbero in una contrazione del 7,4% in termini di fatturato 2020, con una ripresa nell'anno successivo pari al 9,6% ed un ritorno sopra i livelli 2019. La perdita stimata risulta ad ogni modo rilevante e pari a circa 220 miliardi nel 2020 ed a 55 miliardi nel 2021, rispetto allo scenario senza epidemia. A livello geografico, quasi la metà della perdita 2020 si concentrerebbe nelle imprese con sede in Lombardia, con una contrazione pari a 62 miliardi, e nel Lazio, per 47 miliardi. In termini relativi, le regioni più colpite sarebbero invece la Basilicata, -11,1%, ed il Piemonte, -9,6%, a causa del peso della filiera automotive. A livello settoriale, poi, molto rilevante risulterebbe l'eterogeneità degli impatti economici; i settori maggiormente colpiti: alberghi, agenzie di viaggio, strutture ricettive extra-alberghiere, trasporti aerei, organizzazione di eventi, produzione di rimorchi e allestimento di veicoli, concessionari auto, con una contrazione superiore ad 1/4 del volume d'affari. I settori che, invece, sarebbero in controtendenza, con una forte crescita attesa: commercio on line, distribuzione alimentare moderna, apparecchi medicali.

Tabella n.1 - L'impatto sui macrosettori secondo lo scenario Covid-19 base

Fatturato delle imprese italiane per macrosettore

	fatturato € mld			tassi variazione %		
	2019	2020	2021	2020/19	2021/2020	2021/2019
aziende agricole	35,4	35,8	36,1	1,2%	0,8%	2,0%
largo consumo	127,3	124,6	127,5	-2,1%	2,3%	0,1%
sistema moda	91,7	85,5	91,0	-6,8%	6,4%	-0,7%
sistema casa	42,3	39,8	41,6	-5,9%	4,5%	-1,7%
mezzi di trasporto	82,2	72,6	83,8	-11,7%	15,5%	2,0%
chimica e farmaceutica	73,3	74,1	77,6	1,1%	4,8%	5,9%
metalli e lavorazione metalli	104,3	96,4	104,3	-7,6%	8,2%	0,0%
elettromeccanica	161,9	147,4	161,0	-8,9%	9,2%	-0,5%
elettrotecnica e informatica	35,4	35,5	37,0	0,2%	4,3%	4,6%
prodotti intermedi	68,3	63,9	68,5	-6,5%	7,2%	0,3%
informazione e comunicazione	86,7	85,6	85,5	-1,3%	-0,1%	-1,3%
carburanti energia e utility	337,7	307,3	340,8	-9,0%	10,9%	0,9%
costruzioni	159,3	146,1	160,1	-8,3%	9,6%	0,4%
distribuzione	655,6	608,4	682,5	-7,2%	12,2%	4,1%
logistica e trasporti	130,4	112,6	130,7	-13,7%	16,0%	0,2%
servizi non finanziari	214,4	192,7	213,5	-10,1%	10,8%	-0,4%
servizi immobiliari	4,4	4,2	4,4	-5,2%	6,1%	0,6%
totale	2.410,7	2.232,5	2.446,8	-7,4%	9,6%	1,5%

Fonte: Cerved, "L'impatto del Covid-19 sui settori e sul territorio", Cerved Industry Forecast, marzo 2020.

Tabella n.2 - L'impatto secondo lo scenario Covid-19 base: settori con i maggiori e i minori impatti

I 10 settori con le performance peggiori

milioni di euro e tassi a/a

	2019	2020	2020/19
ALBERGHI	12.519	7.825	-37,5%
AGENZIE VIAGGI E TOUR OPERATOR	9.288	5.991	-35,5%
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE	2.644	1.818	-31,3%
TRASPORTI AEREI	1.744	1.308	-25,0%
ORGANIZZAZIONE DI FIERE E CONVEGNI	2.893	2.170	-25,0%
PRODUZIONE DI RIMORCHI ED ALLESTIMENTO DI VEICOLI	2.644	1.994	-24,6%
CONCESSIONARI AUTO E MOTOCICLI	60.890	45.972	-24,5%
GESTIONE AEROPORTI	3.378	2.618	-22,5%
PARRUCCHIERI E ISTITUTI DI BELLEZZA	507	394	-22,3%
AUTONOLEGGI	7.567	5.928	-21,7%

I 10 settori con le performance migliori

milioni di euro e tassi a/a

	2019	2020	2020/19
COMMERCIO ON LINE	4.327	5.465	26,3%
DISTRIBUZIONE ALIMENTARE MODERNA	108.191	122.147	12,9%
APPARECCHI MEDICALI	6.941	7.704	11,0%
SPECIALITA' FARMACEUTICHE	25.731	27.918	8,5%
MATERIE PRIME FARMACEUTICHE	4.375	4.716	7,8%
INGROSSO PRODOTTI FARMACEUTICI E MEDICALI	33.492	35.636	6,4%
GAS INDUSTRIALI E MEDICALI	2.137	2.248	5,2%
CANTIERISTICA	9.728	10.166	4,5%
PRODUZIONE ORTOFRUTTA	5.395	5.541	2,7%
LAVANDERIE INDUSTRIALI	1.639	1.676	2,3%

Fonte: Cerved, "L'impatto del Covid-19 sui settori e sul territorio", Cerved Industry Forecast, marzo 2020.

Nello scenario pessimistico, in cui viene prevista una durata prolungata dell'emergenza sanitaria, l'impatto sul giro d'affari delle imprese nel 2020 sarebbe molto più duro, con una stima del -17,8% (rispetto alla previsione precedente all'epidemia che preventivava un +1,7% per il 2020) ed una perdita in valore assoluto di 470 miliardi. Anche in tale scenario viene previsto un rimbalzo nel 2021, pari al +17,5%, non sufficiente però a riportare i ricavi complessivi delle imprese sui livelli del 2019 e che mostrerebbe a consuntivo un'ulteriore

perdita per 172 miliardi di fatturato. I settori più colpiti sarebbero tendenzialmente gli stessi analizzati nello scenario base, ma con esiti in taluni casi anche potenzialmente letali. Gli alberghi perderebbero quasi 3/4 del proprio fatturato nel 2020, le agenzie di viaggi e strutture extra-alberghiere quasi 2/3, l'automotive e i trasporti circa la metà dei ricavi. Per taluni settori anticiclici le attese superano, invece, anche la crescita stimata nello scenario base: e-commerce (ricavi stimati a +55%), distribuzione alimentare moderna, farmaceutica, apparecchi medicali. Geograficamente, in tale scenario nessuna regione italiana riuscirebbe nel 2021 a riportarsi sui livelli precedenti all'emergenza, con perdite nel volume d'affari 2020 che superano il 20% per Basilicata, Abruzzo, Sardegna, Piemonte, Valle d'Aosta, Lazio, ed una contrazione all'incirca del 15% per le altre regioni.

Tabella n.3 - L'impatto sui macrosettori secondo lo scenario Covid-19 pessimistico

Fatturato delle imprese italiane per macrosettore

	fatturato € mld			tassi variazione %		
	2019	2020	2021	2020/19	2021/2020	2021/2019
aziende agricole	35,4	35,8	36,1	1,1%	0,8%	1,9%
largo consumo	127,3	121,1	125,7	-4,9%	3,8%	-1,3%
sistema moda	91,7	79,0	87,2	-13,9%	10,4%	-4,9%
sistema casa	42,3	37,0	41,1	-12,6%	11,1%	-2,9%
mezzi di trasporto	82,2	58,2	78,8	-29,3%	35,4%	-4,2%
chimica e farmaceutica	73,3	72,4	76,0	-1,3%	5,1%	3,7%
metalli e lavorazione metalli	104,3	86,8	99,6	-16,8%	14,7%	-4,5%
elettromeccanica	161,9	130,8	153,8	-19,2%	17,5%	-5,0%
elettrotecnica e informatica	35,4	34,3	36,4	-3,1%	6,0%	2,7%
prodotti intermedi	68,3	57,9	66,2	-15,3%	14,4%	-3,0%
informazione e comunicazione	86,7	85,1	84,5	-1,9%	-0,7%	-2,5%
carburanti energia e utility	337,7	253,8	331,2	-24,8%	30,5%	-1,9%
costruzioni	159,3	122,6	157,9	-23,1%	28,8%	-0,9%
distribuzione	655,6	546,7	632,1	-16,6%	15,6%	-3,6%
logistica e trasporti	130,4	91,1	117,1	-30,2%	28,6%	-10,2%
servizi non finanziari	214,4	166,4	202,4	-22,4%	21,6%	-5,6%
servizi immobiliari	4,4	3,8	4,3	-12,4%	11,3%	-2,5%
totale	2.410,7	1.982,7	2.330,2	-17,8%	17,5%	-3,3%

Fonte: Cerved, "L'impatto del Covid-19 sui settori e sul territorio", Cerved Industry Forecast, marzo 2020.

Tabella n.4 - L'impatto secondo lo scenario Covid-19 pessimistico: settori con i maggiori e i minori impatti

I 10 settori con le performance peggiori

milioni di euro e tassi a/a

	2019	2020	2020/19
ALBERGHI	12.519	3.339	-73,3%
AGENZIE VIAGGI E TOUR OPERATOR	9.288	2.903	-68,8%
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE	2.644	948	-64,2%
PRODUZIONE DI RIMORCHI ED ALLESTIMENTO DI VEICOLI	2.644	1.190	-55,0%
CONCESSIONARI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	60.890	27.401	-55,0%
TRASPORTI AEREI	1.744	785	-55,0%
GESTIONE AEROPORTI	3.378	1.675	-50,4%
AUTOMOBILI	39.543	21.419	-45,8%
VEICOLI COMMERCIALI INDUSTRIALI E AUTOBUS	12.496	6.768	-45,8%
COMPONENTI AUTOVEICOLI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	23.379	12.664	-45,8%

I 10 settori con le performance migliori

milioni di euro e tassi a/a

	2019	2020	2020/19
COMMERCIO ON LINE	4.327	6.707	55,0%
DISTRIBUZIONE ALIMENTARE MODERNA	108.191	132.966	22,9%
INGROSSO PRODOTTI FARMACEUTICI E MEDICALI	33.492	38.114	13,8%
APPARECCHI MEDICALI	6.941	7.649	10,2%
SPECIALITA' FARMACEUTICHE	25.731	27.841	8,2%
MATERIE PRIME FARMACEUTICHE	4.375	4.703	7,5%
LAVANDERIE INDUSTRIALI	1.639	1.714	4,6%
CANTIERISTICA	9.728	10.118	4,0%
GAS INDUSTRIALI E MEDICALI	2.137	2.222	4,0%
PRODUZIONE ORTOFRUTTA	5.395	5.530	2,5%

Fonte: Cerved, "L'impatto del Covid-19 sui settori e sul territorio", Cerved Industry Forecast, marzo 2020.

Il Decreto Legge n.18/2020 c.d. "Cura Italia": le misure a sostegno della liquidità delle Imprese attraverso il Sistema bancario.

Fondo centrale di Garanzia per le PMI

Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 c.d. "Cura Italia", all'art.49, apporta modifiche alla disciplina del Fondo di Garanzia per le PMI (si veda l'Articolo dell'Autore inerente alla Riforma del Fondo di Garanzia per le PMI pubblicato su Consulenza.it in data 08/11/2019), in particolare prevedendo le seguenti misure in deroga alle vigenti disposizioni di cui all'art.2, comma 100, lett. a), della Legge 23 dicembre 1996 n.662.

Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del citato Decreto Legge:

- La garanzia è concessa a titolo gratuito.
- L'importo massimo garantito per singola Impresa è elevato a 5 milioni di euro (si fa riferimento all'importo massimo garantito per una o più operazioni, non rileva invece l'importo complessivo finanziato).
- Per gli interventi di garanzia diretta, percentuale massima di copertura pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.
- Per gli interventi di riassicurazione, percentuale massima di copertura pari al 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro Fondo di garanzia (a condizione che non vengano superate la percentuale massima di copertura dell'80% e l'importo massimo garantito di 1.500.000 euro).
- Ammissibili finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% del debito residuo.
- Per le operazioni ammesse al F.do di Garanzia PMI e per le quali Banche o Intermediari finanziari hanno accordato la sospensione del pagamento delle rate di

ammortamento o della sola quota capitale, a causa dell'emergenza sanitaria, la durata della garanzia è estesa in conseguenza.

- Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle Imprese è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione. Sono escluse le Imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze", "inadempienze probabili" o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà".
- Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie.
- Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima 10 anni e importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.
- Può essere elevata del 50% la quota della tranche junior coperta dal Fondo per portafogli di finanziamenti dedicati ad Imprese danneggiate dall'emergenza sanitaria (o appartenenti per almeno il 60% a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia), ulteriormente incrementabile del 20% se intervengono ulteriori garanti.
- Proroga di tre mesi per tutti i termini degli adempimenti amministrativi.
- Ampliamento garanzie su portafogli di Mini-Bond.

Si ricorda che possono essere garantite le Imprese di micro, piccole o medie dimensioni (MPMI) iscritte al Registro delle Imprese e i Professionisti iscritti agli Ordini professionali o aderenti ad Associazioni professionali iscritte all'apposito Elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.

Misure di sostegno finanziario alle Microimprese e PMI che hanno subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta dell'emergenza sanitaria

Il Decreto Legge "Cura Italia", all'art.56, riconosce formalmente l'epidemia da COVID-19 come evento eccezionale e di grave turbamento dell'Economia, ai sensi dell'art.107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia, le Microimprese e le Piccole e Medie Imprese (MPMI) (come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE del 6 maggio 2003) - con sede in Italia - possono avvalersi delle misure di sostegno finanziario di seguito indicate, per quel che attiene alle esposizioni debitorie nei confronti di Banche, di Intermediari finanziari previsti dall'art.106 del D.Lgs. n.385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia:

- Per aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29/02/2020 (o, se superiori, alla data di pubblicazione del Decreto) gli importi accordati - sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata - non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020.
- Per prestiti non rateali con scadenza prima del 30/09/2020, i contratti sono prorogati (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) fino al 30/09/2020 alle medesime condizioni.

- Per mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie), il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30/09/2020 è sospeso sino al 30/09/2020 e il piano di rimborso è dilazionato (unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità) senza nuovi o maggiori oneri; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
- Applicabilità alle sole esposizioni debitorie non classificate come deteriorate alla data di pubblicazione del DL.
- Estensione - senza valutazione ed a titolo gratuito - della garanzia del Fondo PMI (in apposita sezione speciale) per le operazioni di cui sopra, in misura pari al 33%. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi (al 30/09/2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del DL) delle linee di credito a revoca e dei prestiti per anticipi su crediti; delle rate dei finanziamenti o dei canoni di leasing in scadenza entro il 30/09/2020 e sospesi; degli altri finanziamenti non rateali con scadenza prima del 30/09/2020 e prorogati.

Con riferimento alla platea dei beneficiari, come commentato nella recente Circolare del CNDCEC/FNC del 18/03/2020, si ritiene che essa comprenda anche i Liberi Professionisti e i Lavoratori Autonomi: la Raccomandazione 2003/361/CE all'art.1 dell'allegato, infatti, definisce l'Impresa come "ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica". In tal senso, anche la Legge 28 dicembre 2015 n.208 (Legge Finanziaria 2016), in merito ai "Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)", ha esteso l'accesso "ai Liberi Professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie Imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell'allegato alla Raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall'art.2, punto 28), del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013". Pertanto, considerando il contesto critico in cui il presente Decreto vuole perseguire i propri obiettivi, risulterebbe incoerente un'interpretazione restrittiva della cerchia dei beneficiari, rispetto alla quale appare eventualmente opportuno un chiarimento.

Moratoria e Rating

Un aspetto di grande rilievo e oggetto di approfondimenti avviati anche all'interno dell'Associazione Italiana Rating Advisory (AIRA) riguarda l'effetto della Moratoria in termini di impatto sul Rating aziendale. Cerchiamo di fare il punto.

D'altronde anche l'ABI, prima ancora che scoppiasse l'emergenza sanitaria, si era di recente espressa richiedendo un'applicazione equilibrata e non rigida delle nuove regole di Basilea (si veda il recente Articolo dell'Autore pubblicato su Consulenza.it il 13/03/2020), così come nel recente Addendum all'Accordo per il Credito 2019 - con cui sono state prontamente estese e rafforzate le moratorie - ABI e Associazioni delle Imprese firmatarie

si sono impegnate a promuovere presso le Autorità competenti, sia a livello nazionale che europeo, le opportune modifiche alle attuali regole di vigilanza inerenti alle moratorie (Forbearance).

Arrivando al recente **Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 c.d. "Cura Italia", in particolare per quanto previsto all'art.56** - "Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie Imprese colpite dall'epidemia di COVID-19", v'è da rilevare - così come precisato nella Relazione illustrativa e riportato nella Circolare CNDCEC/FNC del 18/03/2020 - che durante il periodo di moratoria gli Intermediari devono sospendere il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale scaduto o sconfinamento.

Nella Relazione sopra citata, viene affermato che la moratoria - che non genera nuovi o maggiori oneri per le Banche (rispetta quindi il principio della neutralità attuariale) e che riguarda crediti non deteriorati - è neutrale rispetto alle qualificazioni degli Intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli Intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria.

Chiaramente tale ultima affermazione ("salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi") dovrebbe essere oggetto di ulteriori riflessioni e chiarimenti o modifiche, in considerazione del fatto che prevedibilmente vi saranno ulteriori elementi oggettivi di difficoltà, visto il prolungarsi dell'emergenza sanitaria e economica, nazionale nonché globale.

Garanzia dello Stato per finanziamenti di Imprese danneggiate da Covid-19 erogati da CDP SpA senza accesso al Fondo PMI presso Mediocredito Centrale

L'art.57 del DL stabilisce che:

- Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", le esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) (anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti) in favore delle Banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che erogano finanziamenti alle Imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza, operanti in settori che non hanno accesso alla garanzia del Fondo PMI, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta.

Nella Relazione illustrativa, il Governo afferma che la norma consente alle Banche - con il supporto di CDP - di erogare più agevolmente finanziamenti alle Imprese che sono state danneggiate dall'emergenza sanitaria in termini di contrazione del fatturato. Consentirebbe, inoltre, a CDP di supportare le Banche che erogano finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle Banche stesse. Infine, permetterebbe allo Stato di concedere controgaranzie fino ad un massimo dell'80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato. Tali misure avrebbero d'altronde un effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema e l'attuazione della disposizione potrà essere modulata a seconda delle esigenze di Imprese e sistema bancario.

Non vi sarebbe, inoltre, sovrapposizione con il Fondo di Garanzia per le PMI bensì complementarità, in quanto il meccanismo individuato:

- assume un ambito soggettivo più ampio, potendo operare anche a favore di Imprese non qualificate come PMI (ad esempio, le Imprese Mid-Cap);
- assume un ambito oggettivo più ampio, potendo operare su portafogli già esistenti;
- non assorbe il regime "de minimis" (i limiti della normativa europea stabiliscono un Equivalente Sovvenzione Lordo pari ad euro 200.000 in 3 anni).

Il Decreto Ministeriale attuativo, comunque, potrà definire meglio i rispettivi ambiti applicativi.

Fondo di solidarietà per i mutui "prima casa"

L'art.54 del Decreto Legge "Cura Italia" concerne il Fondo di solidarietà per i mutui finalizzati all'acquisto della prima casa, il c.d. "Fondo Gasparrini".

Si ricorda che la disciplina del Fondo consente ai titolari di un mutuo concesso da Intermediario bancario o finanziario per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare. Il Fondo, su richiesta del mutuatario, provvede al pagamento degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. La sospensione può essere chiesta per non più di due volte e per un periodo massimo di 18 mesi. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e delle garanzie relative viene prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti.

Entrando nel merito del Decreto Legge citato - per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore dello stesso Decreto ed in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'art.2, commi da 475 a 480, della Legge n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008) (modificata in seguito dalla Legge n.92/2012, riforma del mercato del lavoro) - la norma estende la possibilità di accedere al Fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate relative al mutuo per l'acquisto della prima casa anche ai Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti. Questi ultimi dovranno autocertificare (ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000) che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, hanno registrato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza Coronavirus. Per l'accesso al Fondo, inoltre, non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Con riferimento alla contrazione minima del 33% del fatturato rispetto al quarto trimestre 2019, v'è da rilevare la poca chiarezza della norma con riferimento all'eventualità di "minor lasso di tempo intercorrente tra il 21/02/2020 e la data della domanda"; in tal caso, infatti, il periodo temporale di riferimento sarebbe inferiore al trimestre e non viene specificato come debba avvenire il confronto rispetto ai dati 2019.

Il comma 2 dell'art.54 del DL, inoltre, sostituisce il comma 478 dell'art.2 L. 244/2007. Secondo le norme previgenti, il Fondo provvedeva al pagamento degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione; tale onere corrispondeva al tasso di interesse applicato ai mutui, con esclusione della componente di maggiorazione. In sostanza, il Fondo ripagava alla Banca il tasso di interesse escludendo la componente di spread. Con le modifiche apportate, invece, il Fondo provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, abbassando quindi la percentuale di interessi corrisposta, ma includendo nel calcolo la componente di spread.

Considerazioni conclusive

Sul fronte dei principi contabili inerenti alla redazione dei bilanci bancari, forte è la richiesta di sospensione, parziale o totale, soprattutto per quel che attiene all'IFRS9 - che disciplina la classificazione e misurazione degli strumenti finanziari, la valutazione delle perdite attese, la rilevazione degli strumenti di copertura e, quindi, l'iscrizione in bilancio e la valutazione dei crediti bancari - al fine di evitare gli effetti pro-ciclici che determinerebbe una sua applicazione in questa difficile emergenza sanitaria ed economica a livello globale.

L'obiettivo per cui è stato introdotto l'IFRS9 è di far registrare più tempestivamente il deterioramento della qualità del credito, attraverso un'analisi e valutazione prospettica; vengono, infatti, disciplinate con maggiore severità le modalità attraverso cui le Banche devono porre in essere gli accantonamenti sui crediti, stimando le perdite attese sui crediti e iscrivendole a bilancio. Gli Istituti di credito, quindi, effettuano accantonamenti non soltanto per i crediti che risultano già deteriorati, bensì anche per quelli che presumibilmente potrebbero deteriorarsi in futuro. In particolare, i crediti sono segmentati su tre livelli, detti "Stage", a cui sono associate diverse metodologie di calcolo delle perdite attese; nello Stage 1, in cui rientrano le esposizioni con un basso rischio di credito, l'orizzonte temporale di riferimento è pari ad un anno; lo Stage 2 prende a riferimento, invece, un periodo che copre l'intera vita dello strumento fino alla scadenza, a fronte di un significativo incremento del rischio di credito; infine, all'interno dello Stage 3 rientrano i crediti deteriorati.

In assenza di correttivi, la concessione di una moratoria da parte della Banca - si consideri il recente Addendum all'Accordo per il Credito 2019 sottoscritto ad inizio marzo 2020 da ABI e Associazioni di rappresentanza delle Imprese - comporterebbe il passaggio ad una classificazione del credito come Forbone Exposure e, quindi, ad allocare la posizione in Stage 2 (Performing Forbone Exposure) o in Stage 3 (Non Performing Forbone Exposure), con le relative conseguenze in termini di peggioramento del Rating ed imponendo maggiori accantonamenti. Per quanto riguarda le esposizioni che già sono classificate in Stage 3, la concessione di eventuali nuove erogazioni - al fine di supportare le Imprese in questa fase di emergenza epidemiologica da Covid-19 - implicherebbero rilevanti assorbimenti patrimoniali.

In tal senso diverse sono le Istituzioni bancarie italiane che si sono espresse, a partire dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) con una nota inviata alla BCE ed all'Autorità Bancaria Europea (EBA, European Banking Authority). Sulla stessa linea anche il Consiglio Nazionale dei Commercialisti (CNDCEC), l'Associazione Italiana Rating Advisory (AIRA) e le Associazioni di rappresentanza delle Imprese.

L'EBA ha annunciato una serie di proposte a favore delle Banche europee, prevedendo tra le altre una possibile sterilizzazione degli effetti prodotti dall'IFRS9. Sembrerebbe possa venir accordata una maggiore flessibilità con riferimento al passaggio dei crediti in bonis a deteriorati, nonché di accantonamenti prudenziali per i finanziamenti supportati da garanzia pubblica, sospendendo o attenuando anche quanto attiene al Calendar Provisioning.

Le Autorità di vigilanza europee, invece, non sono ancora intervenute a favore dei crediti già classificati come deteriorati, sia per quanto riguarda gli UTP (Unlikely To Pay) sia con riferimento ai Past Due (esposizioni scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni). Ma per evitare il Default ed il passaggio a Sofferenza, sarebbe auspicabile un intervento di supporto esteso anche a tali posizioni.

Ma richieste di maggiore flessibilità pervengono da più fronti, come anche dall'Associazione delle Banche Tedesche (AGB, Association of German Banks).

La Bank of England (BOE) si è già mossa oltre per contrastare l'emergenza da Coronavirus, sembra infatti sospendere integralmente gli effetti dell'IFRS9 sui crediti delle Banche inglesi.

Nel futuro prossimo verranno prese decisioni fondamentali per l'Economia europea e mondiale, ed è auspicabile una convergenza tra ricette e strumenti adottati dalle Autorità di vigilanza dei Paesi che applicano i principi contabili internazionali, anche in termini di comparabilità dei bilanci delle società quotate in Borsa sulla base dell'applicazione dell'IFRS9 degli Istituti di credito e finanziari di Ordinamenti diversi.

In conclusione, si ritengono apprezzabili i primi passi fatti dal Governo con il recente Decreto Legge n.18/2020 "Cura Italia" ma serve proseguire e potenziare gli interventi a sostegno della liquidità delle Imprese, con sospensioni o modifiche all'impianto regolamentare del sistema creditizio; ciò al fine di evitare di assistere in breve tempo ad un'impennata dei default. Risulta necessario agire tempestivamente sul fronte dei crediti e debiti commerciali, con misure che non soltanto rafforzino ulteriormente la garanzia dello Stato a favore dei finanziamenti concessi dagli Istituti di credito alle Imprese, bensì anche prevedendo in tempi stretti un intervento diretto dello stesso Stato nell'erogazione di finanziamenti ponte a breve termine, anche ampliando l'operatività di Cassa Depositi e Prestiti a favore delle Microimprese e Piccole e Medie Imprese (MPMI) che hanno subito un'interruzione totale delle attività o una riduzione significativa in termini di fatturato a causa dell'emergenza sanitaria.

Le proposte dell'Associazione Italiana Rating Advisory (AIRA)

L'Associazione Italiana Rating Advisory (AIRA) ha inviato in data 23/03/2020 una lettera al Consiglio Nazionale dei Commercialisti con considerazioni e proposte operative sugli interventi in materia finanziaria da sottoporre all'attenzione del Governo, al fine di supportare le Imprese italiane in questa fase di emergenza sanitaria ed economica e, in particolare, di agevolare l'erogazione di liquidità a breve termine - finanziamento ponte - da parte del Sistema finanziario alle Micro, Piccole e Medie Imprese Italiane (MPMI), con l'obiettivo di sostenerne il ciclo monetario nel periodo di riduzione o sospensione dell'operatività causata dall'emergenza in corso.

Proposte integrative di intervento a sostegno della liquidità delle Imprese a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del Decreto Legge n.18/2020 "Cura Italia":

- Sul fronte dei principi contabili inerenti alla redazione dei bilanci bancari, sospensione parziale o totale della disciplina prevista dall'IFRS9, al fine di evitare gli effetti prociclici ed i passaggi di Stage che determinerebbe una sua applicazione in questa difficile emergenza sanitaria ed economica a livello globale.
- Modifiche alle attuali regole di vigilanza inerenti alle moratorie, con particolare riferimento ai criteri di Forbearance. In assenza di correttivi, la concessione di una moratoria da parte della Banca - si consideri il recente Addendum all'Accordo per il Credito 2019 sottoscritto ad inizio marzo 2020 da ABI e Associazioni di rappresentanza delle Imprese - comporterebbe il passaggio ad una classificazione del credito come Forbone Exposure e, quindi, ad allocare la posizione in Stage 2 (Performing Forbone Exposure) o in Stage 3 (Non Performing Forbone Exposure), con le relative conseguenze in termini di peggioramento del Rating ed imponendo maggiori accantonamenti. Per quanto riguarda le esposizioni che già sono classificate in Stage 3, la concessione di eventuali nuove erogazioni - al fine di supportare le Imprese in questa fase di emergenza epidemiologica da Covid-19 - implicherebbe rilevanti assorbimenti patrimoniali.
- Sul fronte delle garanzie concesse dallo Stato, modifica dell'art.49 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 c.d. "Cura Italia", prevedendo un incremento sino al 100% (rispetto all'attuale 80%) dell'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI per i prossimi 9 mesi.
- Innalzamento all'80% (rispetto all'attuale 33%) dello specifico intervento del Fondo di Garanzia per le PMI previsto all'art.56 del Decreto Legge "Cura Italia" per la copertura dei maggiori utilizzi al 30/09/2020 (rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del DL) delle linee di credito a revoca e dei prestiti per anticipi su crediti; delle rate dei finanziamenti o dei canoni di leasing in scadenza entro il 30/09/2020 e sospesi; degli altri finanziamenti non rateali con scadenza prima del 30/09/2020 e prorogati.
- Estensione delle sospensioni e proroghe delle linee di credito a revoca, a scadenza e autoliquidanti, previste dal DL "Cura Italia", a supporto anche dei crediti già classificati come deteriorati, sia per quanto riguarda gli UTP (Unlikely To Pay) sia con riferimento ai Past Due (esposizioni scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni), ciò al fine di evitare il Default ed il passaggio a Sofferenza di tali posizioni che implicherebbe rilevanti assorbimenti patrimoniali per le Banche.
- Intervento di erogazione diretta alle Microimprese e Piccole e Medie Imprese (MPMI) da parte dello Stato, anche ampliando l'operatività di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) non soggetta al regime "de minimis", al fine di agire tempestivamente sul fronte dei crediti e debiti commerciali.
- Andrebbe specificato il testo dell'art.54 del Decreto Legge "Cura Italia", che concerne il Fondo di solidarietà per i mutui finalizzati all'acquisto della prima casa, il c.d. "Fondo

Gasparrini", per quel che attiene alla contrazione minima del 33% del fatturato rispetto al quarto trimestre 2019. V'è da rilevare, infatti, la poca chiarezza della norma con riferimento all'eventualità di "minor lasso di tempo intercorrente tra il 21/02/2020 e la data della domanda"; in tal caso, infatti, il periodo temporale di riferimento sarebbe inferiore al trimestre e non viene specificato come debba avvenire il confronto rispetto ai dati 2019.

- Individuazione di strumenti finanziari di supporto per le Imprese ad hoc per Filiera produttiva, vista l'eterogeneità nell'intensità dell'impatto subito sul volume d'affari e delle problematiche avvertite.

E' palese che in una successiva fase di rilancio e sviluppo dell'Economia nazionale sarà necessario, poi, un imponente Piano di investimenti nazionale, occasione per accelerare sull'innovazione e sulle eccellenze che contraddistinguono il nostro Paese.

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 150

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

